

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1496

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei Deputati **POSTAL** e **KESSLER**

Presentata l'11 marzo 1980

Modifiche degli articoli 62 e 102 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di benefici a favore delle popolazioni ladine della provincia di Trento

ONOREVOLI COLLEGHI! — Lo scioglimento anticipato della VII legislatura ha impedito il completamento dell'*iter* legislativo della proposta di legge costituzionale a favore dei componenti la comunità ladina residente in provincia di Trento, proposta di legge che era il frutto della riunificazione, in un testo unico, di ben tre proposte di legge costituzionali (n. 221 degli onorevoli Postal, Piccoli, Kessler, Pisoni; n. 679 degli onorevoli De Carneri ed altri; n. 1426 dell'onorevole Riz). Infatti, nel 1978, Camera e Senato, dopo precedenti modificazioni del Senato e della I Commissione Affari Costituzionali della Camera, trovarono l'accordo su un testo che venne approvato in prima deliberazione, e che qui viene riproposto integralmente, sia per il valore politico-istituzionale della specifica proposta di legge costituzionale, sia per una doverosa valutazio-

ne positiva del proficuo lavoro svolto nella passata legislatura.

Il problema che la proposta di legge costituzionale intende affrontare, è quello derivante da una diversa tutela prevista nel nuovo statuto di autonomia per la regione Trentino-Alto Adige dei diritti riconosciuti e goduti dai ladini residenti in provincia di Bolzano, a fronte dei diritti riconosciuti ai ladini residenti nei comuni di Moena, Soraga, Mazzin, Campitello, Vigo e Pozza di Fassa, in provincia di Trento.

Infatti il gruppo ladino residente in Alto Adige ha i suoi rappresentanti nelle assemblee provinciali di Bolzano, e questo diritto è sancito dall'articolo 72 dello statuto di autonomia e dall'articolo 20 e seguenti della legge regionale 23 luglio 1973, mentre nessun diritto di tale genere è riconosciuto ai ladini della Val di Fassa

nel Trentino. Inoltre in Alto Adige, una attenta disciplina nell'uso della lingua ladina nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché il suo insegnamento, assicura una continuità culturale al gruppo etnico, continuità culturale che in provincia di Trento non è tutelata a sufficienza dallo Statuto di autonomia laddove si prevede genericamente l'insegnamento della lingua ladina.

È bensì vero che esiste una specifica diversità di condizioni tra la provincia di Bolzano e quella di Trento: in Alto Adige convivono tre gruppi etnici — italiano, tedesco e ladino — il che giustifica una particolare normativa ed una particolare tutela del gruppo etnico ladino; mentre in provincia di Trento accanto ad una popolazione italiana, che è stragrande maggioranza, vive in Val di Fassa una minoranza, che ha anch'essa diritto ad una particolare tutela, tanto più che il gruppo etnico ladino del Trentino, in questo ultimo secolo, ha visto sempre più ridursi il suo confine culturale, prima dall'ingerenza della cultura tirolese, poi dalla esperienza dittatoriale fascista.

Il gruppo ladino affonda la sua secolare autonomia politica e culturale, nella storia più civile delle Valli che fanno parte di quella zona di montagna che si allunga dalle Alpi centrali all'alto Adriatico, anche se interrotta, nella continuità territoriale, da vasti cunei alloglotti.

Le aree ladine, in quelle valli, rappresentano il residuo della riorganizzazione romana compiuta, fra il XV secolo avanti Cristo e il secolo V dopo Cristo, nelle tre province di Regia, Videliccia e Norico, terre in prevalenza montuose, ma di grande importanza strategica, attraversate dalla grande via militare che congiungeva la Gallia ad Aquileia.

La latinità resistette, nel medioevo, su un'area assai maggiore dell'attuale. Infatti, la toponomastica ci indica che erano neolatini il Voralberg, parte della Svizzera Orientale, tutto il Tirolo, parte del Salisburghese e della Baviera meridionale, la Pusteria; la Val Venosta era ladina ancora alla metà del secolo XVIII.

Anche nella pianura veneta e lombarda il ladino si spingeva assai più a mezzogiorno che non oggi; ma la configurazione del territorio, la difficoltà delle comunicazioni, la mancanza di grandi centri socio-culturali, la diversità delle vicende storiche hanno ostacolato la coesione dei ladini, esponendone lingua e cultura ad un costante processo di erosione e di recessione. Oggi il tipo linguistico ladino, designato anche con il nome di retoromanzo, si presenta suddiviso in tre regioni, isolate l'una dall'altra, e internamente frazionate in più varietà, dal ladino occidentale, che comprende, in un territorio appartenente al cantone svizzero dei Grigioni, sia il romancio, parlato nel bacino superiore del Reno, sia l'engandinese del bacino dell'Inn, al ladino centrale o dolomitico, che si ramifica in diverse valli appartenenti al territorio delle province di Bolzano, Trento e Belluno: nei bacini del Noce, dell'Avisio, del sistema Rienza-Isarco-Adige (Val Gardena, Val Badia, Val Marebbe e Val di Fassa) e del Piave (Comelico Ampezzo, Alto Cordevole), a quello orientale, o friulano, che rappresenta il ramo più cospicuo del ladino, interessando, come idioma materno, più di mezzo milione di persone.

Tutti e tre i gruppi possono vantare una secolare tradizione letteraria e culturale: l'impiego scritto della lingua ladina è attestato, fin dal XII secolo, da una produzione letteraria di prevalente carattere religioso e patriottico-popolare. Le prime opere a stampa, sono un catechismo del 1552 e una traduzione nel nuovo testamento del 1560. Nello stesso secolo il ladino trova, con il gusto per la lirica, la figura dominante di Ermes di Collaredo, mentre nei secoli successivi sino ai nostri giorni, la cultura ladina si afferma attraverso le opere di Nardini, Covat, Percoto, ecc.

Ma nonostante la resistenza delle varie comunità, la lingua e la cultura ladina sono da secoli, in costante arretramento sotto la pressione della cultura tedesca dal nord e di quella italiana dal sud: è per un doveroso atto di tutela di una minoranza etnica, che affonda la sua vicenda umana nella storia dell'uomo e anche del

nostro Paese, che si presenta la seguente proposta di legge costituzionale che ha, quindi, un carattere civile e culturale, oltre che una doverosa integrazione di quel testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, al quale bisogna offrire gli strumenti per l'esercizio di quella autonomia che, prevista dalla Costituzione, rappresenta la base della democrazia partecipativa nel nostro Paese.

All'articolo 1 si prevede che, con modifica alle leggi regionali sulle elezioni del consiglio regionale e di quello provinciale, sia garantita la rappresentanza delle popolazioni ladine della provincia di Trento, analogamente a quanto avviene per i ladini della provincia di Bolzano.

L'articolo 2 stabilisce che la lingua ladina è usata nelle scuole materne, in quanto esse sono una proiezione diretta delle famiglie.

La lingua e la cultura ladine sono previste tra le materie obbligatorie delle scuole elementari, mentre la lingua ladina nelle scuole di ogni ordine e grado potrà essere usata come strumento di insegnamen-

to. Per gli insegnanti nelle scuole della valle di Fassa si ritiene che la conoscenza della lingua ladina debba costituire titolo di precedenza nell'assegnazione dei posti.

Nel consiglio scolastico provinciale viene pure garantita la rappresentanza degli insegnanti delle località di parlata ladina, mentre per i pubblici concorsi effettuati in dette località la conoscenza del ladino costituisce, a parità di condizioni, titolo preferenziale.

All'articolo 3 si prevede che nelle riunioni degli enti locali della valle di Fassa possano essere usate sia la lingua italiana che quella ladina.

All'articolo 4 si stabilisce che siano emanate norme di attuazione del presente progetto di legge, dopo aver sentito una commissione appositamente costituita e composta anche da rappresentanti della popolazione ladina.

Rifacendosi alle considerazioni positive contenute nelle relazioni della I Commissione permanente del Senato ed alle argomentazioni di ordine favorevole espresse sul progetto di legge nella passata legislatura, il proponente confida nell'approvazione della nuova proposta di legge costituzionale.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

All'articolo 62 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le leggi sulle elezioni del consiglio regionale e del consiglio provinciale di Trento garantiscono la rappresentanza delle popolazioni ladine della provincia di Trento ».

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 102 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dai seguenti:

« Nei comuni di Moena, Soraga, Mazzin, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Campitello e Canazei, tutti della provincia di Trento, oltre ad applicarsi il disposto del precedente comma, la lingua ladina è usata nelle scuole materne e la lingua e la cultura ladina costituiscono materia di insegnamento obbligatorio nelle scuole elementari. Tale lingua è altresì usata nelle scuole di ogni ordine e grado come strumento di insegnamento, anche ai fini della conoscenza e dello sviluppo della cultura ladina.

Per l'insegnamento nelle scuole delle predette località la conoscenza della lingua ladina costituisce titolo preferenziale.

Nel consiglio scolastico provinciale della provincia di Trento è garantita la rappresentanza degli insegnanti ladini delle predette località. Nelle medesime, la conoscenza della lingua ladina costituisce titolo di precedenza, a parità di condizioni, nell'accesso al pubblico impiego ».

ART. 3.

Nelle adunanze degli organi collegiali degli enti locali, siti nei territori di cui al precedente articolo 2, possono essere usate sia la lingua italiana che quella ladina.

Fermo restando che il testo ufficiale degli atti pubblici degli enti locali di cui al precedente comma è quello redatto in lingua italiana, è in facoltà degli enti stessi usare congiuntamente anche la lingua ladina.

ART. 4.

Il Governo è delegato ad emanare, con appositi decreti, le norme di attuazione della presente legge costituzionale entro un anno dalla sua entrata in vigore, sentita una commissione di cui faranno parte sei componenti, di cui tre in rappresentanza del Governo, uno in rappresentanza della regione Trentino-Alto Adige e due della provincia autonoma di Trento, di cui uno designato, previa consultazione con le più rappresentative organizzazioni ladine, ed uno designato, a maggioranza dei votanti, dall'assemblea dei consiglieri dei comuni di cui all'articolo 2, convocata dal presidente della giunta provinciale, la quale delibera validamente con la partecipazione della maggioranza dei suoi membri.